

COMUNE DI SALIZZOLE
Provincia di Verona

N° 7 Reg. Delib.

Prot. n° _____

Trasmesso al CO.RE.CO. il _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria - seduta pubblica - 1[^] convocazione

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO CAMVO IN SOCIETA' PER AZIONI.

Il giorno **15 GENNAIO 2003**, alle ore **20:30**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		presenti	assenti
1	CAMPI ANGELO	X	
2	SCIPIONI FILIPPO	X	
3	MORELATO ORLANDO		X
4	TREGNAGO MONICA	X	
5	RANCAN LUCIANO	X	
6	CORRA' MIRKO	X	
7	FAGNANI GABRIELE	X	
8	ZAFFANI MARIO	X	
9	SOARDO GABRIELE	X	
10	MANGONE DANILO	X	
11	TAVELLA GERMANO	X	
12	SARTI LARA	X	
13	MAROCCHIO LUCIANA		X
14	ISOLI ETTORE	X	
15	BELTRAMINI LIANA		X
16	DE MORI PAOLO	X	
17	CALIARI LUCA	X	

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Antonio Tambascia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. Angelo Campi - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI SALIZZOLE

PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERE: N.B. =
CIASCUN PARTECIPANTE ALLA
ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA'
SECONDO L'ART. 49 C. 3° D.L.GS. 267/2000 E
ART. 25 C. 1 REG. COM.LE ORDINAMENTO

Ufficio proponente: SECRETARIO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità tecnica dell'assumenda delibera di TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO CAMPO IN SOCIETA PER A.U.O.M.

esprime parere favorevole

Salizzole, addi 11/01/2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera sopradescritta, esprime parere Favorevole

Salizzole, addi 11.1.2003

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, interpellato circa la legittimità complessiva, completezza dell'istruttoria e adeguatezza del testo dell'assumenda delibera soprascritta da parte del C.C. esprime parere NON FAVOREVOLE RIGUARDO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO PER STATO E TRASFORMAZIONE

Salizzole, addi 14 GEN. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO

enuncia l'argomento e relaziona direttamente, ricordando che sussisteva l'obbligo per i consorzi esercenti servizi industriali di trasformarsi in società per azioni entro il 31 dicembre 2003. Ora sembra che l'obbligo sia stato spostato al 30 giugno 2003 ma intanto si era partiti con la procedura e comunque gli altri consorzi a noi noti (CISI e CISIAG) si erano già trasformati.

Illustra la convenzione contenente il patto parasociale, che prevede la crescita graduale della rilevanza del numero degli utenti, in sostituzione del criterio della mera popolazione.

Nessun altro chiede d'intervenire.

Viene chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

I) UDITI gli interventi che precedono;

II) VISTO l'art. 42 c. 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

III) RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 in data 9 maggio 1969, con cui questo Comune aderiva meramente al consorzio CAMVO, con sede a Bovolone;

IV) VISTO l'art. 35 della L. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2002), che prevede l'obbligo di trasformazione in società per azioni per i consorzi svolgenti servizi classificati quali industriali, fra i quali il servizio idrico integrato;

V) PRESO ATTO che l'Assemblea consortile, con delibera n. 17 in data 12 dicembre 2002, ha approvato lo schema di statuto della società risultante dalla trasformazione di CAMVO (all. 1) e lo schema di convenzione contenente in patti parasociali da sottoscrivere da parte dei comuni soci (all. 2);

VI) RITENUTO opportuno aderire alla proposta dell'Assemblea consortile e consentire la trasformazione del Consorzio in società per azioni;

VII) VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 25 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato;

VIII) VISTO l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza per consentire la trasformazione entro la fine del mese;

CON votazione palese che da il seguente risultato:

- a) presenti n. 14;
- b) favorevoli n. 14;
- c) contrari n. 0;
- d) astenuti n. 0;

D E L I B E R A

APPROVARE lo schema di statuto della società CAMVO S.P.A., come riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

APPROVARE lo schema di convenzione contenente i patti parasociali da sottoscrivere da parte dei comuni soci, come riportato nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONFERIRE mandato al Sindaco, geom. Angelo CAMPI, ad intervenire all'Assemblea straordinaria di trasformazione di CAMVO S.P.A., approvando e sottoscrivendo l'atto costitutivo, con ogni necessario potere, compreso quello di apportare eventuali variazioni che si rendessero tecnicamente necessarie in sede di stipula dell'atto stesso;

CONFERIRE mandato al Sindaco, geom. Angelo CAMPI, a sottoscrivere la convenzione contenente i patti parasociali di cui all'allegato 2, con ogni necessario potere, compreso quello di apportare eventuali variazioni che si rendessero tecnicamente necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione;

CONFERIRE mandato al Sindaco, geom. Angelo CAMPI, in sede di atto costitutivo CAMVO S.P.A., a provvedere alle nomine degli organi di CAMVO S.P.A., in base quanto previsto dallo statuto e dai patti parasociali;

DARE ATTO che la trasformazione in oggetto avrà effetto giuridico dalla data effettiva trasformazione, potendosi invece ove necessario ed opportuno, retrodatare al 1° gennaio 2003 gli effetti fiscali della stessa;

DARE ATTO che gli adempimenti fiscali inerenti i bilanci consuntivi e ogni altro adempimento civilistico e/o fiscale inerente l'esercizio 2002 e eventuale frazione d'anno dell'esercizio 2003, saranno espletati dagli organi CAMVO S.P.A. ed approvati dall'Assemblea degli azionisti di CAMVO S.P.A. in quanto subentra a titolo universale nella preesistente gestione consortile e imposta dai medesimi comuni;

DARE all'odierno deliberato immediata esecuzione.

TITOLO 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "CAMVO S.p.a."
2. La società è a prevalente capitale pubblico locale.

ART. 2 - Sede sociale

1. La società ha sede legale in Bovolone, Via Foro Boario 8.
2. La società, sulla base di quanto consentito dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e sopprimere filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

ART. 3 - Durata

1. La società avrà durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

ART. 4 - Oggetto

1. L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio, in via diretta e attraverso enti e società partecipate nonché mediante ogni altra forma organizzativa e sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge, delle attività concernenti:
 - a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
 - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
 - depurazione delle acque reflue;
 - b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;
 - c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;
 - d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
 - e) pubblica illuminazione e illuminazione votiva dei cimiteri;

- f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
- g) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;
- h) servizi di telecomunicazione;
- i) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;
- j) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici nel settore dei pubblici servizi;
- k) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi pubblici sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Le attività di cui sopra si intendono comprensive di ogni fase produttiva ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere in tutto il loro iter.

2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione a riunioni temporanee di imprese o consorzi e ogni altra forma consentita dalla legge; la società potrà pertanto, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo; in tal caso, ove i servizi svolti nelle forme individuate dal presente capoverso costituiscano servizi pubblici locali, i servizi in oggetto si intendono direttamente affidati dagli enti locali consorziati, senza necessità di successivo assenso da parte degli stessi.
3. La società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.
4. Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385;

le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall' art. 106 del D. Lgs 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a determinati soggetti ai sensi della L. 1815/1939.

TITOLO 2

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

ART 5 - Capitale sociale e partecipazione maggioritaria pubblica locale

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 3.947.000, diviso in n. 3.947.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro al sensi dell'art. 2349 del C.C., ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti;
3. Nel rispetto della normativa vigente i soci avranno facoltà di effettuare finanziamenti a favore della società per il raggiungimento dell'oggetto sociale; tali finanziamenti saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e dovranno rispettare le disposizioni assunte dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

ART. 6 - Azioni e obbligazioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.
3. Le azioni della società possono essere detenute da:
 - a) Comuni che gestiscono uno o più dei servizi citati al precedente art. 4 mediante la Società stessa;
 - b) altri enti pubblici locali;
 - c) altri soggetti pubblici o privati.
4. Il capitale sociale deve appartenere ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e

- b) nella misura minima del 70% (settanta per cento). Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci, il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso preventivo dell'assemblea, che dovrà valutare ed esprimersi circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario al fine di rispettare la predetta percentuale del 70% di partecipazione pubblico locale;
5. Tale assenso dovrà essere deliberato, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale appartenente ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e b); il rifiuto dell'assenso dovrà sempre essere adeguatamente motivato e comunicato al socio cedente entro trenta giorni dalla data della richiesta.
 6. In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non optate.
 7. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.
 8. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ART. 7 - Prelazione

1. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, anche gratuito- le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente -con lettera raccomandata rr.- offrirle in prelazione agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio d'amministrazione che ne darà notizia agli altri soci entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.
2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata rr., indirizzata al Presidente del Consiglio d'amministrazione, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, manifestando

l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 16 del presente statuto.
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi entro 90 (novanta) giorni, purché alle medesime condizioni indicate nell'offerta.

TITOLO 3

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, secondo le procedure stabilite dalla legge, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Provincia di Verona. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Sono valide le assemblee, anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.
2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa può tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora

ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e dal presente statuto; l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale, determinandone i compensi;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il piano-programma e i documenti programmatici, in analogia a quanto previsto per i Consorzi/Aziende Speciali dal DPR 902/86;
- autorizza l'organo amministrativo all'acquisizione ed alla cessione di partecipazioni in società o enti per un valore superiore a 100.000 (centomila) euro e comunque qualora l'operazione riguardi quote superiori al 30 (trenta) % del capitale sociale o sia tale da determinare l'acquisizione o la perdita del controllo della società;
- delibera sullo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti non soci per importi annui superiori a 100.000 (centomila) euro annui;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge.

6. Gli interventi all'assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge compresa la possibilità di farsi rappresentare nel rispetto dell'art. 2372 del C.C.

7. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa, nell'ordine, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere più anziano di età, o da persona designata dagli intervenuti.

8. Il Presidente:

- a) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a

- deliberare;
- b) dirige la discussione e le operazioni di voto;
 - c) sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
9. Le votazioni in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre con metodo palese.
10. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo. In tal caso non è necessaria la nomina del segretario.
11. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale presente; essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.
12. Le deliberazioni aventi per oggetto l'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci di cui ai punti sub a) e b) del terzo comma dell'art. 6), come prescritto dal precedente art. 6, dovranno essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi ($2/3$) del capitale sociale appartenente ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e b) dell'art. 6 comma 3; le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi ($2/3$) del capitale sociale; in seconda convocazione si applica quanto previsto dal precedente punto 11, relativamente alla seconda convocazione, cioè l'assemblea si intende validamente costituita qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.
13. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale,

avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle azioni possedute per una sola lista.

14. Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà sempre essere pari a tre, presentate da soci rappresentanti almeno il 25% del capitale sociale per ciascuna lista.
15. Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel caso di presenza di una seconda lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri; dalla seconda lista, nel caso di presenza di una terza lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri, con il criterio di cui sopra; dalla terza lista, qualora abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere. I consiglieri saranno tratti dalle liste secondo l'ordine progressivo di elencazione.
16. In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla seconda lista verranno tratti due consiglieri e tre dalla prima.
17. Il Presidente ed il Vicepresidente verranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, scegliendoli tra i consiglieri come sopra nominati.
18. In caso di parità fra le liste, prevarrà la lista con il capolista più anziano di età.
19. L'Assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 9 - Consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri anche non soci; al Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo di norma pari ad un triennio o altro minore termine indicato dall'Assemblea all'atto della nomina; i requisiti e le incompatibilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.
3. L'Assemblea determina i compensi e i rimborsi spese spettanti agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni; il Consiglio di Amministrazione può stabilire compensi per particolari incarichi attribuiti a propri membri, previo consenso del Collegio Sindacale.

4. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto;
5. L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione nomina contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente.
6. Il Consiglio di amministrazione:
 - può conferire proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - può nominare il Direttore Generale della società, esterno al Consiglio, attribuendogli i relativi poteri mediante il rilascio di opportuna “procura ad negotia”;
 - può delegare proprie attribuzioni a Dirigenti e Dipendenti mediante il rilascio di opportuna “procura ad negotia”;
 - può nominare procuratori speciali per operazioni determinate e temporalmente limitate;
7. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa presso la sede sociale o altrove purché in Italia; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o su richiesta del Collegio sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria.
8. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea; si applicano inoltre i commi 2,3 e 4 dell'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 10 - Poteri e rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società; allo stesso compete l'uso della firma sociale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vicepresidente.

ART. 11 - Direttore Generale

1. La Direzione operativa della società può essere affidata ad un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione; allo stesso competono i poteri attribuitigli dal Consiglio all'atto della nomina.

ART. 12 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.
3. Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale, salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle azioni possedute per una sola lista. Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà sempre essere pari a tre, presentate da soci rappresentanti almeno il 25% del capitale sociale per ciascuna lista. Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti il Presidente del Collegio Sindacale ed un sindaco supplente, dalla seconda lista un sindaco effettivo ed un supplente, dalla terza lista un sindaco effettivo.
4. In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Collegio Sindacale

(membri effettivi e supplenti) sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla prima lista verranno tratti il Presidente, un sindaco effettivo ed un supplente, dalla seconda lista verranno tratti un sindaco effettivo ed un supplente.

5. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
6. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.
7. Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.

TITOLO 4 **BILANCIO E UTILI**

ART. 13 - Esercizio sociale, bilancio e utili

1. L'esercizio della società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite stabilito dal codice civile, e per il 95% (novantacinque per cento) alla ripartizione a favore dei soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, salva diversa destinazione che l'Assemblea vorrà deliberare.
3. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO 5 **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

ART. 14 - Scioglimento della società

1. Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge; l'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne determina poteri e compensi.

TITOLO 6
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 - Affidamento di servizi pubblici da parte degli azionisti

1. I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi pubblici, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio pubblico; gli enti locali azionisti possono affidare in modo diretto alla società i servizi pubblici dei quali possiedono la titolarità rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.
2. L'affidamento alla società di servizi pubblici da parte di enti locali non azionisti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.

ART. 16 - Clausola arbitrale

1. Qualunque controversia insorga fra i soci e la società, fra i soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquidatori della società, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri. Ciascuna delle Parti nomina uno dei citati arbitri ed il terzo è nominato dai due arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona, il quale nominerà anche l'arbitro alla cui nomina non abbia provveduto la Parte spettante.
2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina dell'ultimo suo componente.

ART. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con prevalente partecipazione pubblica locale.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali e che non possono essere risolte ai sensi del

precedente art. 16, il Tribunale competente sarà quello di Verona.

SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE PATTO PARASOCIALE FRA I COMUNI

PREMESSO CHE:

- I comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto e S.Pietro di Morubio, nel seguito congiuntamente comuni consorziati hanno espresso la volontà di procedere alla trasformazione del CAMVO in società per azioni, (di seguito CAMVO spa), avendo accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale;
- CAMVO spa subentrerà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente CAMVO, senza soluzione di continuità, con particolare riferimento agli affidamenti dei servizi da parte dei comuni consorziati, per i quali non sono necessari atti di conferma da parte dei singoli comuni, trattandosi di semplice modificazione della natura giuridica del soggetto affidatario, senza alcuna novazione soggettiva;
- Il personale dipendente di CAMVO verrà trasferito a CAMVO spa alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, applicandosi peraltro il medesimo contratto di lavoro;
- L'intero attivo e passivo dello stato patrimoniale di CAMVO viene trasferito a CAMVO spa, con un capitale sociale di partenza, soggetto a successiva definitiva determinazione ai sensi dell'art. 115 D.Lgs 267/2000, pari al fondo di dotazione di CAMVO come risultante dall'ultimo bilancio approvato (31/12/2001) e pari ad euro 3.947.000;
- La trasformazione di CAMVO in spa avrà effetto giuridico dalla data di effettiva trasformazione;

FRA I COMUNI CONSORZIATI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. CAMVO spa sarà retta dalle norme contenute nello schema di Statuto approvato dall'A.C. con deliberazione n. 17 del 12.12.2002;
2. Le quote di partecipazione al capitale sociale di CAMVO spa sono uguali alle quote di partecipazione al CAMVO (consorzio), come di seguito riportate con riferimento al totale di 67 quote complessive, da tradurre in numero di azioni in sede di atto costitutivo:

- Comune di Angiari	2/67
- Comune di Bovolone	13/67
- Comune di Casaleone	6/67
- Comune di Cerea	15/67
- Comune di Concamarise	1/67
- Comune di Isola Rizza	3/67
- Comune di Oppeano	7/67

- Comune di Ronco all'Adige 6/67
- Comune di Roverchiara 3/67
- Comune di Salizzole 4/67
- Comune di Sanguinetto 4/67
- Comune di S.Pietro di Morubio 3/67

3. I comuni consorziati si obbligano a procedere al riequilibrio delle partecipazioni iniziali come sopra specificate, sulla base dei criteri di seguito esposti:

prima fase: sulla base delle risultanze al 31/12/2005, la partecipazione percentuale di ogni comune al capitale sociale di CAMVO spa verrà calcolata come media ponderata dei seguenti fattori:

- numero di abitanti di ciascun comune rispetto al totale degli abitanti di tutti i comuni, con peso del 75%;
- ricavi iscritti al conto economico di CAMVO spa per servizi gestiti da CAMVO spa affidati da ciascun comune rispetto al totale dei ricavi di CAMVO spa per servizi affidati da tutti i comuni, con peso del 25%;

seconda fase: sulla base delle risultanze al 31/12/2008, la partecipazione percentuale di ogni comune al capitale sociale di CAMVO spa verrà calcolata come media ponderata dei seguenti fattori:

- numero di abitanti di ciascun comune rispetto al totale degli abitanti di tutti i comuni, con peso del 50%;
- ricavi iscritti al conto economico di CAMVO spa per servizi gestiti da CAMVO spa affidati da ciascun comune rispetto al totale dei ricavi di CAMVO spa per servizi affidati da tutti i comuni, con peso del 50%;

Il riequilibrio di cui sopra avverrà mediante scambio di azioni fra i comuni a titolo gratuito; i comuni si obbligano a cedere e ad acquisire le azioni necessarie a portare le percentuali di partecipazione ai valori come sopra determinati, rispettivamente entro il 30/6/2006 per la prima fase e entro il 30/6/2009 per la seconda fase.

Il riequilibrio in oggetto coinvolgerà solo i comuni sottoscrittori del presente patto; gli eventuali nuovi soci non saranno coinvolti.

Qualora, prima dei termini sopra indicati, per qualunque motivo, si addivenisse a cessioni di azioni di CAMVO spa, il riequilibrio in oggetto verrebbe anticipato, calcolandone le risultanze sulla base di quanto previsto per la seconda fase, con riferimento all'ultimo bilancio consuntivo approvato; lo scambio di azioni a titolo gratuito necessario per il riequilibrio avverrà prima della cessione delle azioni di CAMVO spa.

4. I Comuni soci di CAMVO spa si impegnano a garantire reciprocamente e nei confronti della società quanto segue:

- mantenimento della proprietà pubblico locale almeno per il 70% del capitale sociale, impegnandosi a sottoscrivere pro quota gli aumenti di capitale che dovessero rendersi necessari per il finanziamento della società;
 - esercizio pro quota della prelazione nel caso di richiesta di messa in vendita delle azioni da parte di un comune socio e reciproca garanzia per i comuni soci della possibilità di recesso, mediante impegno all'acquisto pro quota delle azioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio per ogni comune, qualora per fondati ed inderogabili motivi derivanti dall'organizzazione del servizio idrico integrato, o di altri servizi gestiti, fosse necessario per l'ente aderire ad altra struttura aggregativa dei comuni, previa specifica ed unanime deliberazione assembleare, nella quale verrà determinato il prezzo della cessione, sulla base di criteri oggettivi;
 - per quanto concerne eventuali future operazioni sul capitale sociale, di qualsiasi tipo, oltre a quanto previsto nello Statuto di CAMVO spa, convengono di procedere in base a procedure di consultazione e determinazione congiunta delle modalità di azione, al fine di valorizzare al meglio il patrimonio pubblico locale, con l'intento di mantenere il controllo pubblico locale sulla società;
5. Per quanto possibile, i Comuni consorziati si impegnano ad affidare a CAMVO spa il servizio idrico integrato;
 6. I servizi affidati dai Comuni a CAMVO spa, sia quelli attuali che quelli futuri, verranno regolati da apposito contratto di servizio, da stipularsi fra CAMVO spa e i singoli comuni, il contratto di servizio in oggetto dovrà prevedere la corresponsione di un canone da corrispondersi ai comuni, determinato preventivamente in funzione della eventuale redditività derivante dall'esercizio del servizio idrico integrato (e di altri servizi) in ogni comune, compatibilmente con l'equilibrio economico del bilancio complessivo, e deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, rapportandolo ai mc di acqua erogati (e ad adeguata misura quantitativa dell'erogazione per gli altri servizi).
 7. CAMVO spa potrà organizzare l'erogazione del servizio ai Comuni soci sia direttamente che a mezzo di opportune strutture societarie e contrattuali con società controllate, collegate o partecipate e con soggetti terzi;
 8. CAMVO spa nel rispetto della normativa vigente, ove ciò risulti conveniente dal punto di vista economico e/o della qualità del servizio erogato, potrà affidare a terzi lo svolgimento di fasi dei servizi pubblici, ovvero attività strumentali ed accessorie rispetto ai servizi medesimi, nei limiti dell'art. 2361 del C.C., previa assunzione di formale provvedimento amministrativo adottato dall'organo competente;
 9. La struttura giuridico-societaria di CAMVO spa potrà subire ulteriori adattamenti e modificazioni in funzione dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 35 della finanziaria 2001 e delle regole dettate dall'Autorità d'Ambito; i Comuni consorziati dichiarano fin d'ora che la trasformazione attuale costituisce il primo passo di un processo che potrà avere sviluppi da definirsi successivamente;

10. Per quanto concerne i rapporti fra i comuni soci e CAMVO spa, l'intendimento reciproco degli azionisti, che costituisce indirizzo per il Consiglio di Amministrazione della Società, da inserire e normare adeguatamente negli atti e strumenti contrattuali e regolamentari opportuni, può essere riassunto come segue:
- garanzia di reciproca informazione fra comuni e CAMVO spa;
 - garanzia di coinvolgimento degli organi istituzionali competenti degli enti sulle decisioni strategiche della società;
 - garanzia della possibilità di controllo diretto da parte di ogni comune sulla gestione societaria, per quanto concerne i servizi affidati;
11. Obiettivo di CAMVO spa è quello di estendere l'ambito di erogazione dei servizi compresi nell'oggetto sociale della società ai soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante adesione degli stessi alla presente convenzione, acquisizione di partecipazione nella società, e stipula di specifico contratto di servizio; l'adesione di nuovi soggetti viene di norma proposta dal Consiglio di Amministrazione con specifica relazione tecnico economica, sulla base delle regole definite dalla presente convenzione e dallo statuto.
12. Per quanto concerne le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 8 e 12 dello Statuto di CAMVO spa verrà utilizzato per consentire di mantenere le medesime modalità di rappresentanza dei Comuni consorziati attualmente fissate dall'art. 17 dello Statuto del Consorzio CAMVO; in particolare i comuni si impegnano a predeterminare la nomina del consiglio di amministrazione sulla base delle regole previste dall'art. 17 dello statuto del Consorzio, utilizzando poi in Assemblea il meccanismo delle liste in modo adeguato ad assicurare il medesimo risultato.
13. I comuni consorziati si impegnano a votare unanimemente in Assemblea, secondo quanto previsto al comma 17 dell'art. 8 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona designata dal Comune avente il maggior importo di ricavi inerenti servizi affidati e gestiti da CAMVO spa (con riferimento all'esercizio precedente a quello di effettuazione delle nomine) scegliendo tra i consiglieri nominati con il meccanismo delle liste previsto all'art. 8 dello Statuto.
14. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2060, corrispondente alla durata della Società CAMVO spa; le modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria di CAMVO spa, applicando le quote di partecipazione di ogni comune al capitale sociale di CAMVO spa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
geom. Angelo Campi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Tambascia

[Handwritten signature of Antonio Tambascia]

ORIG

N°

Tras

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° JK Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all' albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

OGG

li, 24.1.03



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Tambascia

[Handwritten signature of Antonio Tambascia]

l'os
Cor

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesata deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. La stessa è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno, ai sensi dell'art.134 c. 3 del D. Lgs 267/2000.

19 FEB. 2003

li, _____
(data della certificazione)



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Tambascia

[Handwritten signature of Antonio Tambascia]

p

p